



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
MARIA ANNUNZIATA ASTONE	Membro scelta dall'IVASS
ROSARIA LIMONCIELLO	Componente designata dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore GIOVANNI STELLA

Riunione del 17/06/2026

FATTO

Con ricorso del 15 gennaio 2026 (preceduto da reclamo del 30 aprile 2025), il ricorrente esponeva di aver stipulato con l'impresa resistente una polizza di tutela legale n. 4*****09 con decorrenza dal 6 dicembre 2024. Precisava di essere parte conduttrice di un contratto di locazione e di aver denunciato all'impresa nel marzo 2025 il sinistro n. 2*****67, relativo a una controversia con il locatore dell'immobile, per la presenza di gravi problemi di muffa e umidità.

Affermava, altresì, che l'impresa resistente aveva negato la garanzia sul presupposto della preesistenza del sinistro rispetto alla stipula della polizza, ma che una perizia redatta nel giugno 2025 avrebbe accertato l'inabitabilità dell'immobile per cause non note al momento della stipula della polizza.

Riferiva di aver dovuto sostenere direttamente spese peritali, legali e di mediazione, e che tuttavia, data l'impossibilità di sostenere una causa complessa senza copertura assicurativa, aveva dovuto rilasciare l'immobile in data 2 ottobre 2025 per motivi sanitari. In seguito



all'abbandono dell'immobile, il locatore aveva trattenuto il deposito cauzionale di euro 1.890,00.

Con le conclusioni il ricorrente formulava le seguenti richieste:

*"1. Accertare l'operatività della polizza per il sinistro 2*****67.*

*2. Condannare [l'impresa] al rimborso delle spese anticipate (€ 1.083,68): Perizia M*** (€ 208), parcelle Avv. M*** (€ 85,28 e € 600,08), avvio mediazione (€ 190,32).*

3. Condannare al risarcimento della caparra (€ 1.890,00): Somma persa a seguito della riconsegna forzata dell'immobile, resa inevitabile dal mancato sostegno legale negato da [l'impresa].

4. Condannare al rimborso del premio polizza (€ 283,00) per totale inadempimento.

5. Riconoscere interessi legali e rivalutazione sulle somme dal dovuto al saldo.

6. Liquidare il danno da mala gestio per il grave disagio subito e l'omessa assistenza in emergenza abitativa.

7. Rimborso di € 20,00 per contributo d'avvio AAS".

Con le controdeduzioni l'impresa resistente confermava che la controversia trae origine dalla richiesta del ricorrente, in data 19 marzo 2025, di attivazione della polizza di tutela legale n. 4*****09 stipulata con decorrenza dal 6 dicembre 2024, in merito a una vertenza con il locatore di un immobile, per asseriti vizi di muffa e umidità.

Deduceva inoltre che lo stesso ricorrente, benché avesse inviato la prima formale diffida al locatore il 24 marzo 2025, sin dalla denuncia del sinistro avrebbe indicato che i problemi di muffa e umidità erano presenti "da subito", ossia dall'estate 2023, e sosteneva quindi che il fatto generatore della controversia fosse anteriore di oltre un anno alla stipula della polizza, avvenuta il 6 dicembre 2024.

Al riguardo richiamava le Condizioni generali di assicurazione, secondo cui, nelle controversie contrattuali, il sinistro si considera insorto alla data in cui si è verificato il "*primo inadempimento o la prima violazione*" (anche solo presunta) che costituisce l'oggetto della controversia, nel caso di specie la prima violazione dell'obbligo di consegnare e mantenere un immobile esente da vizi (sempre secondo le condizioni di polizza, se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la data di insorgenza del sinistro resta ancorata a quella della prima violazione, anche presunta).

Con le conclusioni l'impresa chiedeva il rigetto integrale del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, sostenendo che il sinistro fosse insorto in data antecedente alla decorrenza della polizza.

Nelle repliche il ricorrente contestava la ricostruzione dell'impresa resistente, assumendo che la semplice insorgenza di umidità e muffa costituisse un mero fatto materiale e non il sinistro rilevante ai fini della polizza di tutela legale. Deduceva che il sinistro si sarebbe concretizzato soltanto nel corso del 2025, con il rifiuto del locatore di adempiere ai propri obblighi di manutenzione straordinaria e con il sorgere della necessità di tutela legale. Richiamava anche la natura occulta del vizio, accertato solo con la perizia del 2025, e in



subordine la natura putativa del rischio, che il ricorrente riteneva comunque presente al momento della stipula polizza. Invocava infine i principi di buona fede, trasparenza e interpretazione delle clausole ambigue nel senso più favorevole al consumatore, qualificando la clausola contrattuale – secondo cui la nozione di sinistro coincide con la “prima violazione” o il “primo inadempimento” – come vessatoria.

L’impresa resistente con le controrepliche ribadiva che la comparsa di muffa e umidità nell’estate del 2023 costituirebbe la “prima violazione” dell’obbligo di consegnare e mantenere un immobile esente da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito. La successiva formalizzazione della lite, la perizia tecnica e il rifiuto della controparte (ossia del locatore dell’immobile) non determinerebbero un nuovo e distinto sinistro, ma costituirebbero sviluppi successivi della medesima vicenda.

Escludeva, infine, che il vizio occulto o il richiamo al rischio putativo possano incidere sulla qualificazione temporale del sinistro e nega la vessatorietà della clausola contrattuale, ritenuta chiara e conforme alla funzione del contratto assicurativo.

DIRITTO

La fattispecie sottoposta alla decisione del Collegio concerne l’accertamento del diritto del ricorrente a ricevere l’indennizzo previsto da una polizza di tutela legale e l’eventuale conseguente “condanna” dell’impresa al rimborso delle spese legali sostenute dall’assicurato – conduttore di un immobile – in esito ad una controversia contrattuale insorta con il locatore, nonché al pagamento di ogni ulteriore onere conseguente all’inadempimento e alla *mala gestio* della resistente nella definizione del sinistro.

Dal contratto di locazione prodotto dal ricorrente si desume che il rapporto locatizio con la controparte è iniziato il 1° agosto 2023.

Le parti non allegano la scheda di polizza stipulata tra il ricorrente e l’impresa, ma soltanto le Condizioni generali di polizza. Tuttavia, dagli atti di entrambe le parti si desume pacificamente che le stesse abbiano stipulato la Polizza di Tutela Legale n. 4*****09 con decorrenza dal 6 dicembre 2024.

Ai sensi dell’art. 173, comma 1, Codice delle Assicurazioni private (di seguito “CAP”), *“L’assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall’impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale”*.

Nel caso di specie, le condizioni di assicurazione della polizza riprendono il dettato normativo, laddove nel paragrafo 1.2.1. prevedono che “[l’impresa] offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali



necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, negli eventi che riguardano (...)", per quanto interessa in questa sede, "3. la proprietà e/o conduzione di abitazioni direttamente utilizzate (...)". In base al paragrafo 1.2.2., *"La garanzia opera"*, fra l'altro, per *"d) sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale"*.

Oggetto dell'assicurazione è dunque l'assunzione in capo all'impresa dell'onere economico derivante all'assicurato dall'essere coinvolto in una controversia di diritto civile giudiziale o stragiudiziale, sia in termini di spese legali che in termini di spese peritali o di altra natura necessarie per la difesa dei propri interessi nelle dette sedi.

La controversia in esame, sotto il profilo oggettivo, sembra rientrare tra quelle astrattamente coperte dalla polizza di tutela legale, in quanto avente ad oggetto il diniego opposto dall'impresa resistente di indennizzare le spese legali subite dal ricorrente - conduttore di un immobile - in esito ad una controversia contrattuale insorta con il locatore.

Il ricorrente, lamentando la presenza di gravi problemi di muffa e umidità, nel marzo del 2025 ha richiesto al locatore di eliminare i suddetti vizi dell'immobile, i quali avrebbero reso impossibile il prosieguo della conduzione dell'immobile.

In seguito al rifiuto del locatore di attivarsi per risolvere le suddette problematiche, il ricorrente afferma, in via principale, di aver subito un esborso di denaro pari a euro 1.083,68 per spese legali stragiudiziali, peritali e di mediazione allegando la relativa documentazione. Richiede dunque l'attivazione della polizza di tutela legale al fine di ottenere il rimborso delle spese, avendo ricevuto al riguardo il diniego dell'impresa.

Come esposto in narrativa, il merito della controversia attiene all'individuazione del momento di insorgenza del sinistro e quindi all'esistenza del rischio assicurato nel momento in cui la polizza è stata stipulata.

Al fine di individuare il momento di insorgenza del sinistro e, quindi, verificare se la concretizzazione del rischio sia avvenuta nella vigenza della polizza de qua o meno, occorre muovere dalla lettura sistematica delle condizioni generali del contratto di assicurazione.

La nozione di sinistro è contenuta nelle Condizioni di assicurazione, *sub "DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO"*, pag. 2, in cui si distingue la definizione di *"Evento"* - *"Fatto dannoso che dà origine al sinistro"* dalla definizione di *"Sinistro"* - *"Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa"*.

Nel paragrafo 8.3.5., lett. e), delle Condizioni di assicurazione si prevede che: *"Per determinare la data in cui avviene un sinistro, [l'impresa] considera (...) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, della prestazione contestata nel contratto, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale"*. Il paragrafo 8.3.6 specifica che *"Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, [l'impresa] prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta"*.



Alla luce delle clausole menzionate, il Collegio considera essenziale stabilire quale è *“la prestazione contestata nel contratto”*, posto che il verificarsi del sinistro va ricondotto al *“primo inadempimento, anche presunto”*, di tale prestazione.

Come si desume dal ricorso, dalla memoria di replica e dalla documentazione allegata agli atti, l'odierno ricorrente, richiamando le norme del codice civile sulla locazione, ha contestato nei confronti del locatore *“gravi vizi strutturali dell'immobile”* tali da renderlo inabitabile, in particolare la presenza di muffa e umidità in misura tale da rendere l'appartamento insalubre o comunque inidoneo all'abitazione.

L'impresa resistente, a sua volta, nei propri atti difensivi assume che la prestazione contrattuale del locatore contestata consiste *“nell'obbligo di consegnare e mantenere un immobile esente da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito”* (cfr. controdeduzioni e memoria di controrepliche).

Pertanto, il Collegio ritiene di poter affermare che, nel caso di specie, la prestazione contrattuale contestata è quella del proprietario-locatore di consegnare e mantenere la cosa locata esente da vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito (cfr. artt. 1578 e 1581 cod. civ.) e da quelli che esponcano a serio pericolo la salute del conduttore (cfr. art. 1580 cod. civ.).

Secondo la tesi dell'impresa, il ricorrente avrebbe dichiarato, sin dall'atto di denuncia del sinistro, di essere conduttore dell'immobile dall'agosto 2023 e che i vizi lamentati (muffa e umidità) si sarebbero manifestati *“da subito”*, e quindi a far data dall'estate del 2023. La resistente prospetta quindi che *“il primo inadempimento”* del locatore deve essere individuato nella prima comparsa di muffa e umidità nell'estate del 2023, come dichiarato dallo stesso ricorrente.

Sul punto il Collegio osserva, in primo luogo, che non è agli atti la denuncia del sinistro da parte del ricorrente e quindi non è verificabile il tenore delle dichiarazioni del medesimo relative al momento di insorgenza, alle modalità di manifestazione e all'entità dei vizi in questione.

In ogni caso, come si desume anche dalle norme di legge richiamate (cfr., in particolare, art. 1578 cod. civ.), l'inadempimento del locatore non presuppone genericamente dei vizi nell'immobile locato, bensì dei vizi tali da pregiudicare in misura rilevante e significativa (appunto *“apprezzabile”*) la concreta utilizzabilità della *res locata*, ossia l'idoneità abitativa dell'immobile (sul punto cfr., in motivazione, Cass. civ., Sez. III, 2 novembre 2000, n. 14342: ai fini dell'applicazione dell'art. 1578 cod. civ. si deve in primo luogo accertare l'esistenza o meno del vizio e poi verificare se la possibilità del conduttore di realizzare l'uso pattuito ne risulti impedita o diminuita; Cass. civ., Sez. III, 18 novembre 2002, n. 16220, ove si fa riferimento a vizi tali da diminuire in modo apprezzabile *“la possibilità di compiuta utilizzazione”* del bene).

Ne consegue, secondo la valutazione di questo Collegio, che nel caso di specie la mera comparsa di muffa o di macchie di umidità non è qualificabile, di per sé sola, come *“un primo inadempimento, anche presunto”* della prestazione contrattuale a cui è tenuto il locatore, proprio perché potrebbe trattarsi di un vizio che non incide in modo apprezzabile sull'idoneità



abitativa dell'immobile e quindi non concreta, ancora, un inadempimento (neppure iniziale) del locatore. Un *"primo inadempimento, anche presunto"* del locatore dovrebbe piuttosto individuarsi in una diffusione della muffa e dell'umidità in misura tale da diminuire in modo apprezzabile il godimento dell'immobile, ciò che integra "la soglia" giuridicamente rilevante di un inadempimento dell'obbligazione di mantenere l'immobile esente da difetti.

Per quanto risulta dagli atti delle parti e dalla documentazione allegata, il conduttore ha comunicato formalmente al locatore che la diffusione delle muffe nell'immobile aveva reso lo stesso inabitabile in data 24 marzo 2025, intimandogli di eliminare tali vizi tramite manutenzione straordinaria.

Inoltre il ricorrente ha prodotto nel procedimento una perizia tecnica dell'ing. (*omissis*) redatta l'11 giugno 2025 a seguito di sopralluogo del 30 maggio, la quale ha accertato – con riferimento al tempo della consulenza – l'esistenza di macchie su pareti e murature per presenza di muffe diffuse all'interno dell'immobile (in particolare nella camera da letto), dovuta a fattori strutturali dell'immobile quali la *"cattiva esposizione"* dello stesso e i cosiddetti *"ponti termici"* (v. in particolare pagg. 2, 10 e conclusioni della relazione peritale). Sulla base di detta consulenza, la quale naturalmente costituisce un mero elemento indiziario ai fini della valutazione di questo Collegio (cfr. Cass. civ., sez. I, 4 marzo 2025, n. 5667; Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2025, n. 5362), il ricorrente sarebbe stato edotto del fatto che la muffa e l'umidità costituivano vizi di struttura dell'immobile tali da incidere apprezzabilmente sull'idoneità abitativa dello stesso.

Pertanto, sulla base di quanto risulta agli atti, e compatibilmente con i poteri istruttori di cui può avvalersi questo Arbitro (cfr. art. 3, comma 3, del decreto 6 novembre 2024, n. 215, del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* di concerto con il Ministro della Giustizia (di seguito, il "Decreto"), ai sensi del quale *"le controversie sono esclusivamente documentali"* e l'Arbitro *"non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni oral"*), il Collegio deve presumere che vizi – strutturali – tali da diminuire in modo apprezzabile l'idoneità dell'immobile all'uso abitativo, così da concretare *"un primo"* o *"presunto"* inadempimento del locatore, si siano manifestati nel corso del 2025 (quindi successivamente alla stipula della polizza). Più precisamente, tale *"primo inadempimento"* si sarebbe verificato nel momento in cui il ricorrente ha inviato una formale diffida stragiudiziale al proprietario comunicando la presenza di vizi rilevanti e richiedendone l'eliminazione (in data 24 marzo 2025) o nel momento successivo in cui il perito di parte ha accertato la diffusione delle muffe quale difetto strutturale dell'immobile (in data 11 giugno 2025). In ogni caso, non vi sono in atti elementi probatori che inducano il Collegio a presumere che vizi di tale natura – e non, beninteso, una generica insorgenza di muffa o umidità – fossero già sussistenti in un periodo anteriore al dicembre 2025, quando è stata stipulata la polizza in questione.

Fermo quanto sopra, il Collegio evidenzia che l'individuazione del *"primo inadempimento"* in un momento successivo alla stipulazione della polizza, pare rafforzata anche da un'interpretazione della clausola in questione secondo il criterio di buona fede ai sensi dell'art. 1366 cod. civ., tenendo conto della funzione economico-sociale della copertura di



tutela legale e dell'affidamento ragionevolmente riposto dal contraente nell'operatività della garanzia.

In linea generale si rammenta che secondo la Corte di legittimità *“In tema di interpretazione del contratto, l'elemento letterale va integrato con gli altri criteri di interpretazione, tra cui la buona fede ex art. 1366 c.c., avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta. (...) L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c., quale criterio d'interpretazione del contratto (...) si specifica in particolare nel significato di lealtà e si concreta nel non suscitare falsi affidamenti e nel non contestare ragionevoli affidamenti ingenerati nella controparte”* (Cass. civ., sez. VI, 4/06/2021, n. 15707). Con specifico riferimento ai contratti assicurativi, si afferma che le clausole del contratto di assicurazione devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo conto della buona fede e della necessità di fornire della polizza un'interpretazione che non la privi di senso effettivo, in coerenza con la natura e l'oggetto del contratto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2020, n. 3367; Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2023, n. 18320).

In tale prospettiva, la mera manifestazione materiale, iniziale, di fenomeni di umidità o muffa potrebbe non apparire di per sé sufficiente a integrare automaticamente il *“primo inadempimento”* rilevante ai fini dell'insorgenza del sinistro, ove la situazione non sia stata ancora concretamente percepita dal conduttore come presupposto per attivare dei rimedi di natura legale.

Come si è visto, dalla documentazione agli atti emerge che il fenomeno relativo alla presenza di muffa e umidità nell'appartamento soltanto nel corso del 2025 ha assunto i caratteri di un effettivo conflitto contrattuale fra le parti suscettibile di sfociare in una controversia giuridica. Sotto questo profilo, la formalizzazione della contestazione da parte del ricorrente nei confronti del locatore e il successivo accertamento peritale della diffusione delle muffe quale vizio strutturale dell'immobile verrebbero in rilievo, in base a un'interpretazione secondo buona fede della clausola, quali momenti (comunque successivi alla stipula della polizza) in cui è maturata in capo al conduttore l'effettiva consapevolezza di un inadempimento del locatore rilevante ai fini di un'azione legale di tutela.

Una volta riconosciuta, per i motivi esposti, l'operatività della polizza di tutela legale, il Collegio dà atto che il ricorrente ha allegato la documentazione relativa agli esborsi di denaro per spese legali, peritali e di mediazione, segnatamente: 1) fattura per euro 208,00 emessa da (omissis) in data 19 giugno 2025 per *“(...) prestazione professionale relativa alla redazione di una perizia per presenza muffe presso la propria abitazione (...)”*; 2) fattura per euro 85,28 emessa da avv. (omissis) in data 10 aprile 2025 per *“onorario consulenza in materia di contratti di locazione”*; 3) fattura per euro 600,08 emessa sempre da avv. (omissis) in data 18 luglio 2025 per *“compenso per assistenza legale nella mediazione omissis*; 4) bonifico in data 6 giugno 2025 di euro 190,32, a un organismo di mediazione causale *“spese avvio di mediazione”*).

Il totale di queste spese ammonta a euro 1.083,68.



Con le conclusioni formulate con il ricorso, il ricorrente chiede all'Arbitro anche di *"liquidare il danno da mala gestio per il grave disagio subito e l'omessa assistenza in emergenza abitativa"*.

Questa domanda risulta infondata.

Il ricorrente contesta genericamente la *mala gestio* dell'impresa nel procedimento di definizione del sinistro, senza provare particolari condotte della stessa contrarie agli obblighi di buona fede correttezza nell'esecuzione del contratto assicurativo ex artt. 1375 e 1175 cod.civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2025, n. 31158); né viene provata l'esistenza di un autonomo danno-conseguenza, ulteriore e distinto rispetto al diritto al rimborso delle spese legali.

La domanda deve quindi essere rigettata.

Il ricorrente richiede, ancora, all'Arbitro di *"Condannare al risarcimento della caparra (€ 1.890,00): Somma persa a seguito della riconsegna forzata dell'immobile, resa inevitabile dal mancato sostegno legale negato da [l'impresa]"*.

Secondo la prospettazione del ricorrente, il diniego da parte dell'impresa di rimborso delle spese legali gli avrebbe precluso la possibilità di far valere le sue ragioni, nei confronti del proprietario-locatore, in sede giudiziale e lo avrebbe indotto a rilasciare l'immobile il 2 ottobre 2025 per i motivi sanitari indicati (insalubrità dell'immobile). A seguito di tale rilascio forzato, il locatore ha trattenuto la cauzione di euro 1.890,00, pregiudizio che il ricorrente ritiene imputabile all'impresa.

Anche questa domanda non merita accoglimento.

Mette conto di rammentare che norma dell'art. 1223 cod. civ. *"il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"* (sul punto cfr. Cass. civ., sez. III, 14 aprile 2025, n. 9721: *"la responsabilità contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 c.c., prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale. In tale ambito, emerge dal consolidamento giurisprudenziale che spetta all'attore, il quale intende ottenere il risarcimento, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito. Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti. (...)"*).

Ciò premesso, nel caso di specie innanzitutto non è dimostrato che la trattenuta della somma da parte del locatore sia effettivamente un pregiudizio definitivo. Il ricorrente ha, tra l'altro, depositato in atti un documento relativo al procedimento di mediazione nel quale il proprietario-locatore afferma che *"la caparra (...) verrà restituita solo alla fine della locazione laddove venga accertato che non vi siano danni all'appartamento (...)"*.

In ogni caso il danno lamentato dal ricorrente (cioè la perdita della caparra) non si configurerebbe quale *"conseguenza immediata e diretta"* della mancata attivazione della



polizza di tutela legale (che, nella prospettazione del ricorrente, costituirebbe il presunto inadempimento dell'impresa resistente).

Sul punto è sufficiente osservare che la decisione dell'odierno ricorrente di rilasciare anticipatamente l'immobile appare collegata alle lamentate condizioni di inabitabilità dell'immobile che sarebbero imputabili, eventualmente, al proprietario-locatore.

La domanda non merita dunque accoglimento.

Non è dovuto il rimborso del premio di polizza assicurativa (pari a euro 283,00) alla luce della ritenuta operatività della polizza, così come restano logicamente assorbite (in disparte ogni valutazione sulla loro ammissibilità e fondatezza) le eccezioni del ricorrente formulate nelle repliche sull'operatività della clausola contrattuale relativa all'insorgenza del sinistro.

Per quanto sopra, il Collegio liquida l'importo dovuto dall'impresa al ricorrente a titolo di indennizzo in euro 1.083,68, oltre rivalutazione monetaria – assolvendo l'indennizzo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato e costituendo quindi debito di valore – e interessi legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'impresa corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1083,68, oltre rivalutazione e interessi dal reclamo al soddisfo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'impresa corrisponda a IVASS la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Per la Presidente

Firmato digitalmente da
GIOVANNI STELLA